

ART. 1

TABELLA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

INFRAZIONI	LIVELLI			
	AMMONIZIONI		SOSPENSIONI	
	LIEVE	MEDIA	GRAVE	MOLTO GRAVE
<ul style="list-style-type: none"> • USCITE NON AUTORIZZATE DALLA CLASSE 		Singola assenza non prolungata	Singola assenza prolungata. Reiterate assenze non prolungate	Assenza con mancato rientro in classe.
<ul style="list-style-type: none"> • ACCUMULO NOTE DISCIPLINARI 			Accumulo note disciplinari (almeno tre all'interno di uno stesso periodo valutativo).	Accumulo note disciplinari (almeno tre all'interno di uno stesso periodo valutativo).
<ul style="list-style-type: none"> • MANCATO RISPETTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEI COMPAGNI • SOPRAFFAZIONE O ATTI DI BULLISMO 		Mancanza del rispetto dell'altrui personalità.	Uso di espressioni offensive. Minacce velate. Istigazione ad un comportamento violento. Comportamento violento o pericoloso.	Uso di espressioni offensive. Minacce esplicite. Istigazione ad un comportamento violento. Comportamento violento o pericoloso.
<ul style="list-style-type: none"> • MANCATO RISPETTO DEI VALORI TIPICI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (dialogo, ripudio dell'intolleranza ecc.) • COMPORTAMENTO O FATTI CHE OSTACOLINO LA CONVIVENZA SCOLASTICA E/O LA CRESCITA EQUILIBRATA DEL GRUPPO CLASSE (ritardi, disturbo durante le lezioni, linguaggio blasfemo, comportamento irrispettoso nei confronti delle istituzioni (ecc). 	Singolo episodio di lieve entità.	Singolo episodio di media entità.	Episodio grave o reiterati episodi di lieve o media entità.	Episodio molto grave o reiterati episodi di lieve o media entità.
<ul style="list-style-type: none"> • ALTERAZIONE/FALFALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI SCOLASTICI (pagelle, registri, libretto personale delle assenze ecc.) • ALTERAZIONE/FALSIFICAZIONE DI COMUNICAZIONI E/O AVVISI DELLA SCUOLA. • USO E/O APPOSIZIONE DI FIRMA FALSA • UTILIZZO DI UN LIBRETTO DELLE ASSENZE SCADUTO O DI PIU' LIBRETTI RELATIVI ALLO STESSO ANNO SCOLASTICO • INTRODUZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI • INTRODUZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE • INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'ACCESSO IN ISTITUTO DI PERSONE NON AUTORIZZATE. 			Singolo episodio.	Singolo episodio.
<ul style="list-style-type: none"> • MANCATO RISPETTO DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA 	Singolo episodio di mancato rispetto di disposizioni organizzative.	Singolo episodio di mancato rispetto di disposizioni di sicurezza senza conseguenze.	Episodi di mancato rispetto di disposizioni organizzative.	Episodi di mancato rispetto di disposizioni di sicurezza senza conseguenze. Episodio di mancato rispetto di disposizioni di sicurezza con

INFRAZIONI	LIVELLI				conseguenze.
	AMMONIZIONI		SOSPENSIONI		
	LIEVE	MEDIA	GRAVE	MOLTO GRAVE	
<ul style="list-style-type: none"> • MANCATO RISPETTO DI DIVIETI INTERNI COMPRESO QUELLO DI UTILIZZO DI CELLULARE, I POD O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI. 		Singolo episodio di mancato rispetto.	Episodi di mancato rispetto.	Episodi di mancato rispetto.	
<ul style="list-style-type: none"> • INCURIA RISPETTO ALL'AMBIENTE SCOLASTICO • UTILIZZO NON RESPONSABILE DI ATTREZZATURE, DI INTERNET, ACCESSO NON AUTORIZZATO ALLA RETE INTERNA ECC. 	Singola disattenzione nell'uso dei locali, di attrezzature ecc. Rifiuti gettati a terra o comunque al di fuori degli appositi contenitori; sputi ecc.	Danni lievi a locali, attrezzature ecc. Accesso non autorizzato ad Internet.	Danni gravi a locali, attrezzature ecc.	Danni molto gravi a locali, attrezzature ecc. Accesso non autorizzato ad Internet con conseguenze a danno dell'Istituto. Accesso non autorizzato alla rete informatica interna.	
<ul style="list-style-type: none"> • SOTTRAZIONE DI BENI DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA, DEL PERSONALE, DI COMPAGNI 			Singolo episodio	Singolo episodio	

La coesistenza di più infrazioni può comportare l'applicazione del provvedimento di livello superiore.
Nel caso di mancanze non immediatamente riconducibili alle fattispecie di cui alla presente tabella, si procede, ai fini dell'inquadramento del fatto, secondo il criterio dell'affinità.

L'organo superiore può irrogare i provvedimenti di competenza dell'organo inferiore.

Il comportamento abituale può costituire circostanza attenuante o aggravante e implicare l'inquadramento del fatto al livello inferiore o superiore.

Con gli eventuali opportuni adattamenti, la presente tabella si applica anche alle attività esterne collegate alla vita della scuola.

Per le infrazioni commesse durante visite, viaggi, stage e attività similari, si applica il provvedimento di livello superiore.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari si dividono in ammonizioni e sospensioni. Essi tengono conto della personalità dello studente. Solo le sospensioni sono considerate sanzioni disciplinari a tutti gli effetti.

ART. 3

DIRITTO AD ESPORRE LE PROPRIE RAGIONI

Lo studente interessato ad un provvedimento disciplinare viene sempre invitato ad esporre le proprie ragioni di fronte all'organo competente. Nel caso in cui si ipotizzi una sospensione, l'invito, per gli studenti minorenni, è esteso ai genitori.

ART. 4

AMMONIZIONI

Le ammonizioni riguardano le mancanze di livello lieve e medio.

Le infrazioni di tipo lieve comportano un richiamo verbale o scritto da parte del Professore e/o della Presidenza.

Le infrazioni di tipo medio comportano un richiamo scritto e un'informazione alla famiglia da parte del Professore e/o della Presidenza.

Qualora l'infrazione consista in un impedimento al regolare svolgimento della lezione, il Professore e/o la Presidenza possono disporre, in aggiunta, l'allontanamento dalla lezione. Lo studente temporaneamente allontanato dalla classe viene invitato in Presidenza o in Vicepresidenza, dove sosta in attesa della fine della lezione.

ART. 5

SOSPENSIONI

L'organo competente per le sospensioni è il Consiglio di Classe nella sua composizione allargata (Docenti, rappresentanti Genitori, rappresentanti Studenti). Il Consiglio di Classe procede nel modo seguente:

- a) fase istruttoria, con l'acquisizione delle prove, delle testimonianze e delle ragioni del/dei sottoposto/i al procedimento.
- b) Fase deliberativa.

La fase deliberativa si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d'ufficio. Non possono partecipare alla fase deliberativa i membri del Consiglio di Classe in conflitto d'interesse con il caso trattato.

Le infrazioni gravi comportano l'allontanamento dalla frequenza per un periodo non superiore ai 7 giorni scolastici.

Le infrazioni molto gravi comportano l'allontanamento dalla frequenza per un periodo non superiore ai 15 giorni scolastici.

Per fatti di eccezionale gravità l'allontanamento dalla frequenza può superare il limite dei 15 giorni scolastici e comportare la non ammissione all'anno scolastico successivo in sede di scrutinio finale.

E' possibile convertire la sospensione in attività a favore della comunità scolastica (a titolo di esempio: in aiuto ai collaboratori scolastici, piccole manutenzione, pulizie, lavori manuali ecc.).

Tali attività sono definite dall'organo competente. L'attività alternativa permette la frequenza, non la cancellazione del provvedimento disciplinare. Se per uno studente minorenni si sceglie l'attività alternativa alla sospensione, la famiglia deve esserne informata. Il silenzio della famiglia vale come accettazione e pieno consenso. Eventuale opposizione della famiglia, da effettuarsi per iscritto entro il giorno successivo alla ricevuta comunicazione, comporta l'esecutività della sospensione.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica implica:

- l'invito ad un incontro dei genitori con il Docente Coordinatore della classe e/o con la Vicepresidenza, incontro da tenersi, su appuntamento, entro e non oltre il ritorno a scuola dello studente.

L'accettazione di attività alternative alla sospensione equivale a rinuncia all'eventuale ricorso.

ART. 6

CASI PARTICOLARI

Il presente regolamento deve intendersi integrato dall'art. 4, comma 9 e 10, dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti".

(L'art. 4, comma 9 e 10, recita: "L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno ad altra scuola").

ART. 7

NORME RELATIVE AI DANNI MATERIALI E ALLE SANZIONI PECUNIARIE

A prescindere dal provvedimento disciplinare adottato, vale sempre il principio del risarcimento del danno materiale arrecato e/o del pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa.

ART. 8

ORGANO DI GARANZIA

I ricorsi avverso le ammonizioni e le sospensioni vanno presentati alla Giunta Esecutiva, che decide in merito. Contro le ammonizioni il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione; contro le sospensioni entro 30. La Giunta Esecutiva decide, su richiesta degli studenti o di chi vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Non partecipano ai lavori della Giunta Esecutiva i membri in conflitto d'interesse con il caso trattato.

ART. 9

COMMISSIONE D'ESAME

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.